



FIBA NAZIONALE: considerazioni su Sentenza Corte Costituzionale n. 10 del 29 Gennaio 2021

Premessa

La Corte, con la sentenza indicata in oggetto, dichiara l'illegittimità Costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 46, recante «Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17; *nel merito si contesta alla Regione Calabria di aver "tentato", in particolare, di introdurre il "principio del rinnovo automatico" delle concessioni demaniali marittime.*

Secondo il ricorrente -il Presidente del Consiglio dei Ministri-, *le modifiche* apportate al testo originario dell'art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 17 del 2005 *violano, anzitutto, la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.*

Dopo aver rammentato che, in passato, la materia delle concessioni demaniali marittime e le relative norme statali e regionali sono state oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, il ricorrente sottolinea inoltre che **la materia è oggi regolata a livello statale dall'art. 1, commi da 675 a 685, della legge 30 dicembre 2018, n. 145** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ha imposto una generale revisione del sistema delle concessioni marittime secondo modalità e termini da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, demandando a un successivo d.P.C.m. la fissazione dei principi e dei criteri tecnici dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime.

La normativa regionale impugnata introdurrebbe infatti una disciplina «propria e specifica» per la Regione Calabria, «in maniera indipendente da quella nazionale ed oltretutto, non conforme ad essa», ponendosi così in contrasto con la competenza esclusiva statale in questa materia, in ossequio alla quale «deve essere pur sempre la legge statale a stabilire se consentire il rinnovo, a quali condizioni e se ciò possa avvenire nel rispetto dei principi comunitari», «in modo che siano assicurate [...] garanzie di coerenza e di uniformità in ambito nazionale».

“In ogni caso, la disciplina impugnata sarebbe distonica rispetto a quella stabilita dall'art. 1, commi da 675 a 685, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ha imposto una generale revisione del sistema delle concessioni marittime secondo modalità e termini da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, demandando a un *successivo d.P.C.m. la fissazione dei principi e dei criteri tecnici per l'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime.*”

Considerazioni

Dal nostro punto di vista, per il valore che può esprimere, la Corte Costituzionale ribadisce almeno 2 principi importanti:

- il primo è che non si può “invadere” la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, relativamente alla tematica del rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
- il secondo, altrettanto rilevante in questa fase di transizione verso un nuovo modello organizzativo e di gestione del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo, è che **“ad oggi la materia è regolata a livello statale dall’art. 1, commi da 675 a 685, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”**.

Ci preghiamo ricordare che, nei giorni scorsi (esattamente il 29/01/2021), la nostra Federazione di Categoria ha inviato un contributo ai rappresentanti del Governo Italiano, circa il riscontro alla lettera della Commissione Europea del 3 Dicembre 2020, con la quale si chiedeva al nostro Paese se e quali provvedimenti si stavano adottando rispetto al quadro Comunitario.

Dal nostro punto di vista, per come si può comprendere dal nostro documento, l’Italia non solo non ha posto in essere, con la discussa l. 145/2018, azioni di “aggiramento” rispetto all’armonizzazione del diritto interno con il quadro normativo comunitario, bensì si è mosso in quella direzione immediatamente -con la “definizione” al 31 dicembre 2033- dell’estensione delle concessioni demaniali marittime in essere, quale termine di transizione verso il nuovo quadro normativo.

Al tempo stesso ha, nei fatti, evitato e scongiurato che l’istituto della proroga delle concessioni si potesse “stabilizzare” nel nostro ordinamento; divenendo in quel caso, sicuramente, una elusione del quadro normativo comunitario di riferimento.

Per quanto sopra, riteniamo di poter affermare -con tranquillità- che la recente sentenza della Corte Costituzionale, rispetto alla modifica della L.R. 17/05 – dichiarata illegittima-, nulla osta alla procedura di estensione al 31 dicembre 2033, già perfezionata in quasi tutti i Comuni italiani, ed in corso di completamento in alcuni territori ed anche della Regione Calabria; anzi, la stessa Sentenza ribadisce, ove fosse necessario, che ad oggi la materia è regolata a livello statale dall’art. 1, commi da 675 a 685, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Fiba Confesercenti